

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 52 – 2 NOVEMBRE 2020

DETRAIBILE (NEI LIMITI) L'IVA SULLE SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE PER I DIPENDENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020](#), chiarisce e conferma, in maniera definitiva, la possibilità di **dedurre (nei limiti previsti dalla normativa) l'IVA riportata nelle fatture emesse dai gestori di telefonia per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti (imprese/professionisti) utilizzatori finali**, bloccando conseguentemente anche ogni eventuale attività accertativa in atto orientata in tal senso.

Il tema in esame è sempre stato oggetto di discussione e di dubbi circa la possibilità o meno di portare in detrazione l'IVA indicata in fattura e riguarda il caso dei soggetti (imprese/professionisti) che sottoscrivono contratti per la fornitura di **servizi di telefonia mobile ricaricabili** (carte SIM prepagate ricaricabili) per darle **in uso ai propri dipendenti**.

Quando la fattura è emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza dei servizi di telecomunicazione (es. TIM) **direttamente al soggetto fruitore del servizio** (impresa/professionista nella veste di utilizzatore finale) **l'IVA è esposta (a titolo di rivalsa) sulla fattura separatamente dalla base imponibile**, anche se l'operazione rientra tra quelle dell'art. 74 comma 1 lett. d) DPR 633/72 soggette al regime monofase (dove l'IVA, nelle fasi successive alla commercializzazione, non viene esposta separatamente in fattura).

L'Agenzia delle Entrate, con il chiarimento fornito, consente ad ogni impresa o professionista titolare di Partita IVA, **di acquistare nell'esercizio di impresa o arte e professione una carta SIM ricaricabile con diritto di detrazione dell'IVA esposta separatamente**.

Ovviamente la detrazione dell'IVA indicata in fattura è **soggetta alle consuete regole e ai limiti previsti dalla normativa** (art. 19 DPR 633/72) e precisamente:

- la relativa IVA è detraibile in base al **principio generale di inerenza**;
- in caso di **"uso promiscuo" del telefono cellulare** (sia per lavoro che per uso privato), in mancanza di un'esplicita previsione normativa si deve operare una valutazione (caso per caso) per determinare la **percentuale di inerenza** e di conseguenza di detraibilità dell'imposta. Nella prassi è consuetudine utilizzare la **percentuale di detrazione forfetaria del 50%**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>